

STORICA SENTENZA BOCCIA L'OBBLIGO VACCINALE COVID. Beffato il "Verdetto" della Corte Costituzionale

gospanews.net/2023/08/14/storica-sentenza-boccia-lobbligo-vaccinale-beffato-il-verdetto-della-corte-costituzionale/

14 Agosto 2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
Il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa Iolanda Mondo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA



di **Carlo Domenico Cristofori**

«Per i suesposti motivi, questo giudicante ritiene non legittima e non conforme ai Principi Generali dell'Ordinamento e della Costituzione la normativa in materia di obbligo vaccinale, che pertanto va disapplicata. Con riguardo alle spese di giudizio sussistono giustificati motivi per compensarle, attesa la "particolarità" della materia trattata».

L'anonimo italiano over 50 che ha fatto ricorso al Giudice di Pace di Santa Maria Capua a Vetere contro l'imposizione della vaccinazione Covid e la conseguente multa da 100 euro emanata dall'Agenzia delle Entrate per conto del Ministero della Salute dovrà pagare solo una ventina di euro. Ovvero la metà dell'ammontare delle spese giudiziarie per ricorsi inferiori a 1.100 euro.

E' l'esito del ricorso contro la sanzione amministrativa di € 100,00, in seguito ad inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-sexies, comma 4 del DL 44/21 convertito in L. n. 76/21.

Non è il primo e non sarà l'ultimo pronunciamento giudiziario che contesta l'obbligatorietà dei sieri genici sperimentali. Il caso più famoso è ovviamente quello della giudice Susanna Zanda del Tribunale Civile di Firenze che, avendo osato anche segnalare i decessi per presunte reazioni avverse ai vaccini alla Procura della Repubblica di Roma, è

finita nel fuoco incrociato della Procura Generale della Corte di Cassazione che ha aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti subito dopo le esternazioni politiche del Ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Ma la sentenza emessa il 12 luglio 2023 dalla dottoressa Iolanda Mondo, Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha un rilievo giudiziario dirompente perché è una delle prime pronunciate dopo il parere favorevole all'obbligo vaccinale della Corte Costituzionale.

Attraverso un'elegante ed acuta acrobazia logica e giurisprudenziale il testo ha di fatto beffato il verdetto della Consulta, composta da esponenti nominati dagli stessi partiti che votarono Green Pass e vaccini obbligatori, aggirandolo e pertanto ignorandolo...

«La legge impositiva di un trattamento sanitario, in effetti, in astratto non è incompatibile con l'art. 32 Cost., purché il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; **non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiano normali e, pertanto, tollerabili”** (Cass. Sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990)».

E' quanto ha scritto la dottoressa Mondo mettendo poi il dito nella piaga dell'ormai conclamato fallimento vaccinale...

«Ebbene, al di là delle pronunce del Consiglio d'Europa che ha avuto occasione di occuparsi della tematica della vaccinazione Covid (con la Risoluzione 2361 del 2021) e di decisioni, invece, contrarie, a parere di questo giudice, appaiono decisive le circostanze, ormai conclamate, che **il non vaccinato** — a prescindere dalle decisioni relative all'età — **non ha determinato alcun rischio maggiore per la salute pubblica rispetto ai soggetti vaccinati provvisti di green pass, perché l'idoneità dei vaccini (quale strumento di prevenzione del contagio), non solo non è pari o vicina al 100 % ma si è di fatto rivelata prossima allo zero** (Trib. Napoli marzo 2023)

«I PREPARATI Anti-Covid autorizzati per prevenzione della sola malattia Covid-19, che poi si è visto essere inefficaci anche per prevenire la malattia (con risvolti non indifferenti anche sui conti pubblici) NON POTEVANO ESSERE IMPOSTI AI CITTADINI [omiss]. Sebbene la Legge possa prevedere l'obbligatorietà di determinati trattamenti sanitari, sono rarissimi, ed ancorati a precisi presupposti, i casi in cui l'ordinamento consente la possibilità di eseguirli contro la volontà della persona (ad es., è il caso del T.S.O.), valendo da sempre il principio che gli accertamenti ed i trattamenti obbligatori debbano essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato ... E ciò a conferma della consapevolezza del legislatore che l'obbligo sanitario costituisce pur sempre un'eccezione rispetto al principio, di cui è espressione l'art. 32 cost., DELLA LIBERA DETERMINAZIONE DELL'INDIVIDUO IN MATERIA SANITARIA. Per i supposti motivi, questo giudicante (Giudice) RITIENE NON LEGITTIMA E NON CONFORME AI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO E DELLA COSTITUZIONE LA NORMATIVA IN MATERIA DI OBBLIGO VACCINALE, CHE PERTANTO VA DISAPPLICATA.»

Il Giudice di Pace del comune casertano cita poi altri precedenti giurisprudenziali:

«Il Tribunale del Lavoro di Catania, con la decisione del 14.03.2022, ribadisce che “sebbene non si ignori che l’impianto del D.D. 44/2021 sia ispirato alla finalità “di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza” (art. 4, co. 1, D.L. 44/2021), **nell’ambito di una situazione emergenziale e del tutto straordinaria, le conseguenze che esso implica nella sfera del dipendente non vaccinato** — e che si sono irrigidite a seguito delle modifiche apportate all’originaria formulazione del decreto – **appaiono tuttavia eccessivamente sproporzionate e sbilanciate, nell’ottica della necessaria considerazione degli altri valori costituzionali coinvolti, tra cui, tra i primi, la dignità della persona**, bene protetto da co. 2, 36,41 Cost. plurime previsioni della Carta: artt. 2, 3»,

Alla luce di tutto ciò arrivano le considerazioni finali in cui l’obbligo vaccinale viene paragonato al TSO (il Trattamento Sanitario Obbligatorio di applicazione in campo psichiatrico):

«Sebbene la legge possa prevedere l’obbligatorietà di determinati trattamenti sanitari, sono rarissimi, ed ancorati a precisi presupposti, i casi in cui l’ordinamento consente la possibilità di eseguirli contro la volontà della persona (ad es., è il caso del TSO), **valendo da sempre il principio che gli accertamenti ed i trattamenti obbligatori debbano essere ‘accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato’...»**

«E ciò a conferma della consapevolezza del legislatore che l’obbligo al trattamento sanitario costituisce pur sempre un’eccezione rispetto al principio, di cui è espressione l’art. 32 Cost., della libera determinazione dell’individuo in materia sanitaria».

In virtù di questi motivi ha accolto «il ricorso annullando il provvedimento opposto» dall’avvocato Alessandra De Rosa contro l’avviso di addebito di 100 euro al suo assistito.

MAIN SOURCES

SENTENZA GIUDICE DI PACE SANTA MARIA CAPUA VETERE

GOSPA NEWS – INCHIESTE CORONA VIRUS

GOSPA NEWS – WUHAN.GATES REPORTAGE

MALORI IMPROVVISI DEI FANCIULLI SEPOLTI PURE DAI GIORNALI.

Vergognoso Tabù dei Media sullo Stato Vaccinale Covid dei Giovani Deceduti

COVID LETALE CAUSATO DAI VACCINI. Allarme Infezioni-Breccia da Virologa

USA J. Rose e Decessi AIFA. 5 Studi su Anticorpi Aberranti da Spike

BIMBI, VACCINI COVID & MIOCARDITI: Ambiguo Progetto FDI con Frajese.

Pediatra Pagata da Big Pharma relatrice a “Chi ti Ama Ti Protegge”